

Cass. civ. sez. I, del 22 gennaio 2014 n. 1277

1 – Con atto di citazione del 16 settembre 2002 il sig. V.B. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la sig.ra E.A. , assumendo di aver intrattenuto una relazione con la stessa, la quale lo aveva seguito in Cina, dove egli era stato distaccato per ragioni di lavoro e dove avevano instaurato una convivenza more uxorio, durata cinque anni, nel corso della quale era anche nato un figlio. Alla fine di tale periodo le parti, con due distinte scritture del 19 gennaio 1998, avevano regolato i loro rapporti di natura patrimoniale, con assunzione di obblighi da parte del V. tanto nei confronti della ex convivente, quanto in relazione al mantenimento del figlio, che rimaneva affidato alla madre. Tali accordi nulla prevedevano in merito alla destinazione di somme che, in più riprese, l'attore aveva versato su un conto corrente dell'E. , per un ammontare complessivo di lire 120.950.000, allo scopo – secondo quanto dallo stesso prospettato – di realizzarne una gestione maggiormente redditizia.

Chiedeva pertanto il V. che la convenuta fosse condannata a rendere il conto in relazione a tale mandato e a corrispondere la somma risultante; in via subordinata la condanna alla restituzione veniva avanzata a titolo di gestione di affari, ovvero di arricchimento senza giusta causa.

1.1 – L'E. , costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, in quanto l'erogazione della somma pretesa in restituzione non sarebbe stata effettuata in virtù di un mandato ad amministrare i risparmi del convivente, bensì in adempimento di obbligazione naturale sorta nell'ambito della convivenza more uxorio e relativa, in particolare, alla creazione di una disponibilità finanziaria in proprio favore, anche per compensare la perdita del reddito derivante dall'attività di dirigente di un'importante società, pari, all'epoca, a circa undici milioni di lire mensili, cui aveva rinunciato per seguire in Cina il V. .

3.2 – Non può omettersi di considerare come le unioni di fatto, nelle quali alla presenza di significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale si associa l'assenza di una completa e specifica regolamentazione giuridica, cui solo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ovvero una legislazione frammentaria talora sopperiscono, costituiscano il terreno fecondo sul quale possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati dalla morale sociale, dalla cui inosservanza discende un giudizio di riprovazione ed al cui spontaneo adempimento consegue l'effetto della "soluti retentio", così come previsto dall'art. 2034 c.c..

3.3 – Deve richiamarsi, in primo luogo, l'interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo (cfr., ex multis, sentenza 24 giugno 2010, Prima Sezione, caso Schalk e Kopft contro Austria) in merito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il quale tutela il diritto alla vita familiare, in base alla quale deve ritenersi che la nozione di famiglia cui fa riferimento tale disposizione non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, e può comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo di coniugio.

3.4 – A tale indirizzo corrisponde un orientamento inteso a valorizzare il riconoscimento, ai sensi dell'art. 2 Cost., delle formazioni sociali e delle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (così già Corte cost. n. 237 del 1986), nelle quali va ricondotta ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico" (Corte cost., n. 138 del 2010; cfr. anche Corte cost. n. 404 del 1988, con cui il convivente more uxorio fu inserito tra i successibili nella locazione, in caso di morte del conduttore). In tale nozione si è ricondotta la stabile convivenza tra due persone, anche dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri (cfr. la citata Corte cost., n. 138 del 2010, Cass., 15 marzo 2012, n. 4184).

3.5 – Nella stessa legislazione nazionale, ancorché in maniera disorganica, e ferma restando la ovvia diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, sono emersi segnali sempre più significativi, in specifici settori, della rilevanza della famiglia di fatto.

3.6 – Anche nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono significative pronunce in cui la convivenza more uxorio assume il rilievo di formazione sociale dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e morale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, da cui discendono, sotto vari aspetti, conseguenze di natura giuridica.

Mette conto di richiamare, nel solco di un più ampio riconoscimento delle posizioni soggettive sotto il profilo risarcitorio (Cass., 22 luglio 1999, n. 500; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828; Cass., 11 novembre 2008, n. 26972 e ss.), l'affermazione della responsabilità aquiliana sia nei rapporti interni alla convivenza (Cass., 15 maggio 2005, n. 9801), sia nelle lesioni arrecate da terzi al rapporto nascente da un'unione stabile e duratura (Cass., 21 marzo 2013, n. 7128; Cass., 16 settembre 2008, n. 23725). In altre pronunce si è attribuita rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell'assegno di mantenimento o di quello di divorzio (Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 24056; Sez. 1, 10 agosto 2007, n. 17643; Sez. 1, 11 agosto 2011, n. 17195; Sez. 1, 12 marzo 2012, n. 3923); di recente, ancora, muovendo dal rapporto di detenzione qualificata dell'unità abitativa, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, si è affermato che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (Cass., 21 marzo 2013, n. 7214).

4- I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass., 15 gennaio 1969, n. 60; Cass., 20 gennaio 1989, n. 285; Cass., 13 marzo 2003, n. 3713; Cass., 15 maggio 2009, n. 11330).

A tale indirizzo, che il Collegio condivide ed al quale intende, anzi, dare continuità, non si è conformata la Corte di appello, la quale ha escluso la ricorrenza degli effetti previsti dall'art. 2034 c.c. sulla base di una serie di rilievi incongrui, fornendo argomentazioni non adeguate e talora contraddittorie.

4.1 – Nella sentenza impugnata si osserva in primo luogo che non risulta che le dimissioni dell'E. siano state in qualche modo suggerite o determinate dal V. , anziché costituire il frutto di un'autonoma scelta della prima, che avrebbe inteso "anteporre l'amore alla carriera", di talché eventuali pregiudizi di natura economica non sarebbero imputabili, neppure sul piano etico, all'uomo. Si attribuisce in tal modo alla nozione di obbligazione naturale fra conviventi una valenza marcatamente indennitaria che, soprattutto quando le dazioni siano avvenute, come nella specie, non alla fine del rapporto, ma nel corso di esso, non le appartiene, in quanto l'assistenza materiale fra conviventi, nel rispetto – come si dirà – dei principi di proporzionalità e adeguatezza – può affermarsi indipendentemente dalle ragioni che abbiano indotto l'uno o l'altro in una situazione di precarietà sul piano economico. Eventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese, invero, come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare, pur senza la coerenza giuridica di cui all'art. 143, comma 2, c.c., forme di collaborazione, e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale. La sentenza impugnata finisce per confondere la spontaneità dell'esecuzione dei doveri morali e sociali prevista dall'art. 2034 c.c. con l'iniziativa inerente al determinarsi della situazione nella quale detti doveri – dei quali pertanto costituisce soltanto una premessa – trovano la loro scaturigine: allo stesso modo dovrebbe paradossalmente escludersi la soluti retentio del pagamento del debito di gioco, previsto dall'art. 1933, secondo comma, c.c. come ipotesi tipica di obbligazione naturale, nel caso in cui la scelta di partecipare al gioco sia stata assunta in piena autonomia dal perdente che abbia poi onorato il proprio debito.

4.2 – Per quanto attiene alla qualificazione delle dazioni che costituiscono l'oggetto della controversia, deve in questa sede ribadirsi che non può prescindersi, nell'esaminare la ricorrenza o meno di un adempimento effettuato in virtù di doveri sociali e morali, dall'ambiente socio economico cui appartengono le parti, nonché da un esame della concreta situazione in cui i pretesi adempimenti risultano effettuati.

Sotto tale profilo, mentre il riferimento, al fine di escludere la contribuzione ad esigenze personali della E. , alla percezione di "vitto e alloggio" costituisce un argomento poco felice e mortificante che non necessita di ulteriori commenti, deve rilevarsi, da un lato, che non risultano adeguatamente considerate le condizioni sociali ed economiche della parti e, dall'altro, che il rilievo attribuito agli accordi di natura economica stipulati al momento della cessazione della convivenza assume, come correttamente denunciato dalla ricorrente, aspetti incongrui dal punto di vista logico, se non addirittura contraddittori.

4.3 – Quanto alla prima questione, non risulta contestato che l'E. , per seguire in Cina il V. , aveva rinunciato alla propria carriera, comportante, fra l'altro, la percezione di un reddito molto elevato: sotto tale profilo non rileva che le somme in questione, che nella stessa decisione impugnata vengono rapportate, in media, a versamenti mensili di lire 1.650.000, non siano state corrisposte in Cina con tale cadenza, ma accreditate in Italia su un conto corrente bancario della convivente. La giustificazione causale delle dazioni, che la stessa corte territoriale sembra individuare nella necessità di soddisfare "debiti personali precedentemente contratti dalla sig.ra E. ", lungi dal richiedere – come pure sostenuto nella sentenza impugnata – un negozio giuridico di accollo, ben può essere ricondotta in quell'assistenza morale e materiale fra conviventi sopra menzionata (laddove il dovere di prestare aiuto alla persona convivente affinché adempia alle proprie obbligazioni dovrebbe assumere, sempre nell'ambito dei doveri morali e sociali, un carattere ben più cogente rispetto alla mera contribuzione economica per l'acquisto di beni di consumo pur adeguati a un alto tenore di vita). Il discrimine fra l'adempimento dei doveri sociali e morali, quale può individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al "menage" quotidiano ovvero espressione, come nella specie, della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, e l'atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare. Tale requisito, unanimemente riconosciuto dalla dottrina in relazione alle cc.dd. obbligazioni naturali in generale, è stato ribadito da questa Corte proprio con riferimento all'adempimento di doveri morali e sociali nella convivenza more uxorio (cfr. la citata Cass. n. 3713 del 2003). Tale indagine, ove si prescinda da un irrilevante riferimento alle per altro non cospicue consistenze patrimoniali della donna, non è stata effettuata da parte della corte territoriale – ed a tanto dovrà pertanto provvedersi in sede di rinvio – pur a fronte della deduzione dell'E. circa la relativa esiguità, in rapporto alle capacità patrimoniali e reddituali del V. , delle contribuzioni in esame.